



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1723

Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'«Archivio delle nomine» di cui all'articolo 16, comma 2, lett. f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Indice

1. DDL S. 1723 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1723.....	4

1. DDL S. 1723 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1723

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'«Archivio delle nomine» di cui all'articolo 16, comma 2, lett. f), della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Iter

16 dicembre 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1723 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 novembre 2025**; annunciato nella seduta n. 364 del 25 novembre 2025.

Classificazione TESEO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, RAPPRESENTANTI DI CATEGORIE ECONOMICHE E SOCIALI, BASI DI DATI

Articoli

NOMINE (Artt.1, 2), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.2), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 16 dicembre 2025. Annuncio nella seduta n. 370 del 16 dicembre 2025.

Parere delle commissioni 5^a (Bilancio), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1723

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1723

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2025

Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'« Archivio delle nomine » di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Onorevoli Senatori. - L'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, stabilisce che, tra i compiti e le attribuzioni della Commissione dell'informazione del CNEL, rientra quello di « procedere alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonché la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi ».

Un corposo studio, redatto a pochi anni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 936, illustrava le « Linee progettuali per la struttura e l'organizzazione dell'archivio delle nomine presso il CNEL » quale contributo a sostegno dei processi di democrazia economica, trasparenza dei rapporti tra politica e rappresentanza, razionalizzazione del nostro sistema di relazioni industriali, in coerenza con il disegno costituzionale in materia economica e sociale (Archivio dei contratti, archivio delle nomine, banca dati, approvato il 10 dicembre 1992, V Consiliatura, relatore Renato Brunetta).

Particolare attenzione veniva dedicata alla definizione della nozione di « organismi pubblici », usata dal legislatore, al fine di individuare con precisione l'esatto perimetro dell'Archivio.

Nonostante il rilevante impegno, l'Archivio non è stato costituito a causa delle difficoltà nel reperire i nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti nei suddetti organismi.

Con l'avvio della XI Consiliatura, l'Assemblea del CNEL e, successivamente, la Commissione dell'informazione hanno avviato le attività necessarie per dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

In tale prospettiva, è stato modificato il « Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » introducendo la facoltà, per il Presidente del CNEL, di « chiedere agli organismi pubblici nei quali è prevista la citata rappresentanza, l'indicazione dei nominativi dei designati e delle variazioni eventualmente intercorse nell'anno di riferimento ».

La Commissione dell'informazione ha inoltre approfondito la definizione della nozione di « organismi pubblici » avvalendosi, a tal fine, dell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui la cognizione delle amministrazioni pubbliche realizzata ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica « è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre ».

Per agevolare la raccolta dati, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di reperire, tramite fonti pubblicamente accessibili *online*, i nominativi dei rappresentanti designati.

Nonostante tali iniziative (e i numerosi contatti intrattenuti con alcune delle amministrazioni interessate), la formazione dell'Archivio non ha ancora trovato completa attuazione. Si ritiene pertanto

necessario un intervento legislativo volto a rendere effettivo l'obbligo di comunicazione delle nomine al CNEL.

A questo fine, l'articolo 1 del disegno di legge prevede una integrazione alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, subordinando la piena efficacia giuridica delle nomine negli organismi pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla comunicazione della nomina stessa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della medesima legge. La comunicazione potrà essere effettuata dall'interessato o dall'organo designante.

La proposta interviene altresì sulla legge 24 gennaio 1978, n. 14, estendendo il medesimo principio anche ai provvedimenti normativi di livello decentrato, al fine di subordinare la piena efficacia giuridica delle nomine negli organismi pubblici delle amministrazioni locali alla loro comunicazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con l'articolo 2 si provvede, infine, a integrare e precisare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, chiarendo il concetto di « organismo pubblico » e confermando l'obbligo per le amministrazioni designanti di comunicare le nomine al CNEL, pena la loro inefficacia.

Il provvedimento non incide sui procedimenti di designazione né introduce nuovi oneri sostanziali, ma si limita a prevedere un mero adempimento formale volto a garantire la piena attuazione di una delle funzioni più significative attribuite al CNEL dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme legislative di cui al primo comma producono effetti dal momento in cui dispongono che la nomina o la designazione dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sia comunicata in tempo utile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della legge n. 936 del 1986 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 11-bis. - Le nomine e le designazioni effettuate ai sensi della presente legge che riguardano i rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, non producono effetti fino a quando non sono comunicate, a cura dell'interessato o dell'organo designante, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *f*), della medesima legge n. 936 del 1986 ».

Art. 2.

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*). A tal fine, le amministrazioni pubbliche indicate a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trasmettono al CNEL, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge. La mancata comunicazione al CNEL rende la nomina priva di effetti. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi pubblici di cui al primo periodo e la lista dei rappresentanti delle categorie produttive nominati nei medesimi organismi, allegando una relazione di sintesi e lettura dei dati pubblicati ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.